



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

CIRCOLARE RELATIVA ALLE PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI  
PER IL PERIODO FINO AL 15.4.2020

Il presidente f.f. della Sezione Civile del Tribunale,

previa discussione e di concerto con i giudici della sezione addetti alla materia delle esecuzioni immobiliari e fallimentare,

visto l'art. 1 decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, che ha disposto il rinvio di ufficio delle udienze civili – salve alcune eccezioni - programmate nel periodo dal 9 al 22 marzo 2020, e la sospensione per lo stesso periodo dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti oggetto di rinvio;

visto l'art. 83 d.l. 18/2020, che ha di fatto prorogato le suddette previsioni fino al 15 aprile 2020 prevedendo che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sia sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali diversi da quelli espressamente previsti (eccezioni tra le quali non rientrano le procedure esecutive e concorsuali), chiarendo che “si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali”;

dispone quanto segue

a) Si ricorda a tutti gli ausiliari del giudice che la sospensione riguarda non solo le attività di udienza ma altresì tutti i termini processuali, e quindi, a titolo meramente esemplificativo, nelle procedure esecutive i termini per il deposito delle perizie da parte degli stimatori, per il deposito delle offerte, per l'esecuzione degli ordini di liberazione, per il deposito del saldo prezzo, etc., nelle procedure fallimentari, i termini per il deposito del progetto di stato passivo, per le istanze ex art. 108 co. 1 l. fall., per il deposito di osservazioni al rendiconto, etc.

Di conseguenza, tutti i termini in questione riprenderanno a decorrere a partire dal 16 aprile 2020, senza necessità che i periti, i custodi, i professionisti delegati o i curatori chiedano proroghe o autorizzazioni specifiche ai giudici titolari del procedimento.

b) In ordine alle vendite fallimentari in corso, la situazione attuale è di ostacolo alla regolare celebrazione delle aste e all'obiettivo di realizzazione del giusto prezzo, sia perché è limitata la possibilità di partecipazione da parte degli interessati (per i limiti agli spostamenti necessari per la visione dei beni, la difficoltà di accedere al credito e per le presumibili resistenze alla programmazione di investimenti rilevanti in un periodo di così grave incertezza) sia perché la vendita - anche se effettuata con modalità telematiche - presuppone una serie di attività preliminari che richiedono contatti tra le persone (perizia di stima e attività connesse, visite al bene da parte dei potenziali interessati, rapporti di questi con intermediari e finanziatori) che non paiono ad oggi effettuabili senza pericolo per la salute pubblica.

Di conseguenza, è opportuno sospendere altresì ogni attività di vendita fallimentare e rinviare a data successiva le vendite già fissate fino al 15.4.2020.

c) Prudenzialmente, ritenuto improbabile un rapido ritorno alla piena normalità operativa, e in attesa delle determinazioni che saranno adottate dal Presidente del Tribunale per il periodo dal 15 aprile al 30 giugno prossimi, si ritiene opportuno che i delegati e i curatori provvedano sin d'ora a rinviare anche le vendite già fissate nel periodo 15 - 30 aprile 2020.

d) Nelle vendite immobiliari o fallimentari in cui sia stata già depositata offerta, la cauzione sarà restituita all'interessato che ne faccia richiesta.

In caso contrario, la cauzione sarà trattenuta e l'offerta sarà ritenuta valida ai fini del futuro esperimento della gara.

e) La sospensione dei termini processuali comporta sia che i termini già decorrenti alla data del 9 marzo siano sospesi per il periodo di 38 giorni, sia che per i termini il cui decorso sarebbe iniziato nel periodo di sospensione il dies a quo decorra dal 16 aprile. Al riguardo, l'art. 83 co. 2 prevede espressamente che "ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto".

Di conseguenza, si avvisa sin d'ora tutti gli interessati che le udienze già programmate dopo il 15 aprile 2020 dovranno essere ricandelarizzate in modo da assicurare il rispetto della predetta disposizione.

Ancora a titolo esemplificativo:

- le udienze ex art. 569 c.p.c. fissate nel periodo 15 aprile - 15 maggio, nei procedimenti in cui sia stata depositata la perizia di stima durante il periodo di sospensione, dovranno essere tutte rifissate in data successiva al 15 maggio per assicurare il rispetto del termine ex art. 173bis disp. att. c.p.c.;
- le udienze di verifica dello stato passivo fissate nel periodo 15 aprile - 30 aprile, dovranno essere differite a data successiva al 30 aprile per assicurare il rispetto del termine di 15 giorni per il deposito del progetto di stato passivo (depositato nel periodo di sospensione), previsto dall'art. 95 l. fall.;

- analoga esigenza si pone per le udienze di approvazione del rendiconto, al fine di assicurare il rispetto del termine dei 15 giorni per la comunicazione del deposito del rendiconto ai creditori e/o del termine di 5 giorni per il deposito di osservazioni, previsti dall'art. 116 l. fall.;

f) Nel periodo di sospensione saranno trattati solo i procedimenti urgenti ai sensi dell'art. 83 co. 3 lett. a) del d.l. 18/2020, la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, con urgenza dichiarata su istanza delle parti o d'ufficio.

In quest'ottica, compete anche al custode / professionista delegato / curatore di segnalare eventuali situazioni d'urgenza, quali, ancora a titolo esemplificativo, l'eventuale pericolo di deterioramento dell'immobile in caso di ritardo nella sua liberazione.

g) Per i procedimenti da trattare in quanto urgenti, preso atto che tutti i giudici togati della Sezione civile sono attrezzati per lo svolgimento di udienza mediante collegamenti da remoto con gli applicativi Skype for Business e Microsoft Teams (applicativi individuati con decreto del direttore D.G.S.I.A. del 10.3.2020), è possibile utilizzare in alternativa le modalità previste dal co. 7 lett. f) dell'art. 83 d.l. 18/2020, dal co. 7 lett. h) dello stesso articolo, o ancora la celebrazione secondo modalità ordinarie con accorgimenti che assicurino l'assenza di contatti ravvicinati tra i soggetti coinvolti.

La scelta in concreto è rimessa al giudice titolare in base all'apprezzamento delle peculiarità del procedimento (quali il numero delle parti, la presenza o meno di parti non costituite, la tipologia di attività da svolgere).

Si comunichi:

ai giudici che trattano le procedure esecutive e concorsuali;  
agli Ordini di appartenenza dei professionisti delegati alle vendite ed alla custodia dei beni staggiati;  
agli Ordini di appartenenza dei professionisti incaricati della stima dei beni;  
pubblicazione sul sito del Tribunale.

I giudici delegati provvederanno all'inoltro ai curatori tramite applicativo Fall.eo

Alessandria, 20 marzo 2020.

Il Pres. ff sez. civ.

Stefano Moltrasio

